

un aggiornamento delle attività oggetto di iscrizione nel Registro di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione.

Per quanto concerne lo specifico settore dei servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali di cui all'art. 16, primo comma secondo periodo, la sopra menzionata riorganizzazione ha reso necessaria una parziale revisione delle attività, ora disciplinate dal combinato disposto dell'Ordinanza n° 248/2006 con l'art. 3 dell'Ordinanza n° 308/2009.

Inoltre, sempre nel corso dell'anno 2009 l'Autorità Portuale ha continuato ad effettuare le verifiche concernenti i piani di ottenimento delle certificazioni dei sistemi di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001:2008), ambientale (UNI EN ISO 14001:2004) e della sicurezza (18001:2007), quest'ultima rientrando pure tra gli impegni sottoscritti in sede del citato protocollo sulla sicurezza.

Tutto ciò premesso, conformemente a quanto previsto dall'Ordinanza n° 293 del 24 dicembre 2008, concernente la "Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali per l'anno 2009", le Società/Ditte autorizzate alla fornitura di detti servizi specialistici alle imprese ed agli stabilimenti, alla data del 31 dicembre 2009, sono 22:

Vig. Privata Serenissima S.c.a.r.l.  
Ri.For. S.r.l.  
Ve. Cont. S.r.l.  
La Rinascita S.c.s.  
Mandrizzato S.r.l.  
I.C.E.M. Servizi Soc. Coop.  
Nuova Bordenca S.r.l.  
C.A.R.V. Consorzio  
FAGIOLI S.p.A.  
Tiveron cav. Luigi Imballaggi  
Medrepair

SIAP S.p.A.  
Co.Se.Ma. S.c.a.r.l.  
Team Terminal S.r.l.  
Pastrello Autotrasp. S.r.l.  
Porto Industriale S.r.l.  
Servizi Portuali S.r.l.  
Sea Service S.r.l.  
Aliani Autotrasporti S.r.l.  
G.S.P. Serv. S.c.a.r.l.  
Sole Soc. Coop.  
V.I.C. S.r.l.

**Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994**

Per quanto concerne la disciplina riguardante le operazioni portuali, rimangono ancora vigenti le Ordinanze n° 73/1999 e n° 74/1999 riguardanti rispettivamente “l’autorizzazione all’esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi” e “l’autorizzazione all’esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale”.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della Legge 84/1994 relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di attività di impresa portuale e considerate le determinazioni della variante al Piano Regolatore Generale per Porto Marghera nonché le destinazioni funzionali delle aree ricomprese all'interno dell'ambito portuale così come individuato dal Piano Regolatore Portuale, si è provveduto ad emanare l'Ordinanza n° 291 del 24 dicembre 2008, concernente la "Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da parte di imprese da rilasciare per l'anno 2009".

Successivamente, giunto a compimento attraverso il diretto coinvolgimento di tutte le categorie interessate il percorso concertativo precedentemente accennato volto alla revisione dell'intera disciplina concernente il lavoro portuale nel porto di Venezia, si è provveduto ad emanare l'Ordinanza n° 308 del 29 giugno 2009 concernente, tra l'altro, la nuova organizzazione del settore del lavoro portuale nel porto di Venezia e la definizione, anche ai fini della sicurezza, dei segmenti di operazioni portuali appaltabili da parte delle imprese portuali concessionarie ad altre imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale.

Direttamente collegata a tale riorganizzazione è risultata poi la procedura di selezione ad evidenza pubblica europea emanata con bando del 29 settembre 2009 e finalizzata al rilascio di tre autorizzazioni all'esercizio delle attività di impresa portuale di sbarco/imbarco e movimentazione merci per conto terzi, non concessionaria, nel porto di Venezia. Il relativo disciplinare di gara recepiva, tra l'altro, assicurando la massima trasparenza nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni ex art. 16, intesa come tutela della concorrenza “per” il mercato, i requisiti fondamentali nonché i criteri di valutazione e loro corrispondente ponderazione individuati dalla Commissione Consultiva Locale nel corso della riunione del 4 marzo 2009, tutto ciò con il precipuo intendimento di selezionare, secondo il criterio della più elevata efficienza, un numero d'imprese in linea con le determinazioni previste dall'art.

16, settimo comma, della Legge n° 84/1994, premiando quei soggetti che assicurino l'effettiva regolarità ed efficienza delle operazioni autorizzate garantendo, su richiesta, turni lavorativi distribuiti nell'arco delle 24 ore (c.d. operatività "h 24") in favore delle imprese concessionarie.

La procedura di selezione, conclusasi poi il 26 gennaio 2010, ha consentito il rilascio di tre autorizzazioni di durata triennale (decorrenza 01.01.2011 – 31.12.2013), una volta decorso positivamente un primo periodo sperimentale con scadenza 31 dicembre 2010 e fermo restando il rispetto degli oneri inseriti nei medesimi atti autorizzativi nonché l'esito positivo della verifica annuale condotta ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della L. 84/1994.

Inoltre, sulla scorta di quanto previsto dal Piano Operativo Triennale 2008 – 2011 in tema di rivisitazione delle parti fissa e variabile del canone per l'esercizio di attività portuali, attraverso l'Ordinanza n° 306 del 15 maggio 2009 si è inteso procedere, a titolo sperimentale, prevedendo l'introduzione di scaglioni tariffari incentivanti i volumi di traffico movimentati dalle imprese portuali autorizzate.

Infine, nel corso del 2009 la verifica annuale dello stato operativo e del programma degli investimenti condotta ai sensi degli artt. 16, sesto comma, e 18, ottavo comma, della Legge n° 84/1994 ha inteso comprendere pure l'analisi dei rispettivi piani di sviluppo dei terminal e la loro concordanza con le linee di indirizzo contenute nel Piano Operativo Triennale 2008 – 2011; in aggiunta a ciò, anche attesa la grave crisi internazionale che ha colpito l'intero cluster marittimo-portuale, si è ritenuto estendere l'analisi pure all'aspetto relativo alla situazione occupazionale dei soggetti autorizzati.

Ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2009 i soggetti autorizzati a svolgere operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994 sono:

**16 imprese portuali** (autorizzate ex Ord. 73/1999) per conto terzi o per conto proprio:

**5 all'interno dell'isola:**

- 4 terminalisti conto terzi: MULTI SERVICE S.r.l.  
T.I.V. S.p.A.  
T.R.I. S.p.A.  
VECON S.p.A.
- 1 terminalista conto proprio: ILVA S.p.A.

**8 al di fuori dell'isola:**

- 3 terminalisti conto terzi: C.I.A. S.p.A.  
T.R.M. S.r.l.  
TRANSPED S.p.A.
- 4 terminalisti conto proprio: FINTITAN S.r.l.  
SILO. PAGNAN S.p.A.  
COLACEM S.p.A.  
CEREAL DOCKS S.p.A.
- 1 movimento e deposito conto proprio: TRANSPED S.p.A.

**3 imprese sbarco/imbarco conto terzi non concessionarie:**

- I.C.C.O. Logistica Portuale S.r.l.
- Coop. Services a r.l.
- T.B. Service S.r.l.

**9 stabilimenti industriali** (autorizzati ex Ord. 74/1999) già in autonomia funzionale:

- ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l.
- IDROMACCHINE S.p.A.
- BUNGE ITALIA S.p.A.
- SIMAR S.p.A.
- ENEL Prod. S.p.A. (Stabilimento di Fusina)
- ENEL Prod. S.p.A. (Stabilimento di Marghera)
- SYNDIAL S.p.A.
- GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A.
- MARGHERA PORTUALE S.p.A.

Per quanto riguarda invece le autorizzazioni all'esercizio diretto di operazioni portuali in autoproduzione, è ancora in vigore quanto previsto dall'Ordinanza n° 95/1999, se svolte da parte del vettore marittimo (o impresa di navigazione o noleggiatore) in occasione dell'arrivo o partenza di navi dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle operazioni da svolgere.

**Determinazione dell'organico operativo del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17 (commi 2 o 5) e dell'art. 21, comma 1, lett. B) della legge 84/1994.**

Quale vincitrice della gara ad evidenza pubblica europea esperita nel corso dell'anno 2002, la Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. è stata autorizzata, per il quinquennio 2002-2007 (ovvero dall'1 ottobre 2002 e fino al 30 settembre 2007), a fornire lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge 84/1994. Successivamente, per effetto di quanto previsto dall'accordo del 19 dicembre 2005, la concessione per la fornitura di lavoro portuale temporaneo è stata prorogata fino al 31 dicembre 2011.

Alla luce della quantità degli avviamenti forniti nel corso del 2009 alle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge n° 84/94, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché dei previsti pareri formulati dagli Organi Collegiali, con l'Ordinanza n° 320 del 23 dicembre 2009 si è provveduto a determinare l'organico operativo dell'impresa ex art. 17 riducendolo dalle precedenti 115 alle attuali 98 unità per l'anno 2010.

Tutto ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2009, l'organico dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994 risultava essere così composto:

- dirigenti (Presidente e Vicepresidente):	2
- impiegati amministrativi:	5
- operai:	99
	-----
<b>Totale</b>	<b>106</b>

**Elenco operatori autorizzati ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.**

Per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Portuale dei poteri di vigilanza di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione ed alla conseguente iscrizione in apposito Registro (precedentemente tenuto dalla Capitaneria di Porto) di determinate attività svolte nell'ambito del demanio portuale, contestualmente alla più volte ricordata riorganizzazione del settore del

lavoro portuale si è ritenuto opportuno aggiornare anche detta disciplina attraverso l’emanazione dell’Ordinanza n° 331 del 31 dicembre 2009.

Alla data del 31 dicembre 2009 risultano iscritti n° 99 soggetti che espletano le attività riguardanti nello specifico le navi, le merci ed i passeggeri, di cui all’art. 3 della citata Ordinanza n° 331.

**Attività di promozione e verifica della formazione professionale dei lavoratori addetti alle operazioni ed ai servizi portuali nell’ambito portuale di Venezia.**

Valutata l’opportunità di verificare, su indicazione delle imprese portuali autorizzate, l’addestramento e la formazione dei lavoratori che, dopo aver partecipato ad appositi corsi teorico pratici, debbono iniziare a svolgere in ambito portuale mansioni operative, comprese quelle che richiedono professionalità specifiche, e tenuto conto che, proprio a seguito della peculiarità del lavoro portuale, alcune professionalità necessitano di un periodico aggiornamento, l’Autorità Portuale, anche su proposta delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese datoriali Assiterminal ed Assologista così come pure delle organizzazioni sindacali, attraverso l’Ordinanza n° 254 del 30 gennaio 2007 ha istituito la “Commissione Formazione” avente il compito di monitorare l’attività di formazione dei lavoratori delle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della Legge n° 84/1994 nonché di promuovere iniziative di orientamento professionale, corsi di formazione e di aggiornamento, attestare l’avvenuta formazione e procedere al relativo e conseguente accreditamento dei lavoratori medesimi.

In particolare, nel biennio 2007 - 2008 si è provveduto all’individuazione e catalogazione delle mansioni che concorrono alla realizzazione del ciclo portuale, con la determinazione delle principali attività affidate ad ogni singola mansione, nonché alla realizzazione di un software gestionale destinato ad implementare la banca dati rappresentata dall’attuale registro dei lavoratori adibiti ad operazioni portuali di cui all’art. 24, secondo comma, della Legge n° 84/94 e funzionale alla realizzazione di un apposito libretto individuale delle professionalità nel quale andranno trascritti anche gli estremi dell’avvenuta formazione professionale conseguita dal personale.

Successivamente, per effetto delle Ordinanze n° 282/2008 e n° 294/2008 concernenti l'obbligo di certificazione delle professionalità dei lavoratori adibiti ad operazioni e servizi portuali, anche al fine di elevare il livello di sicurezza di dette attività, lungo l'intero arco del 2009 l'Area Lavoro Portuale è stata interessata dalle attività di verifica dei dati e dei percorsi formativi relativi ai 1.321 lavoratori portuali inseriti nei registri di cui al citato art. 24 (dei quali n° 631 dipendenti di terminal, n° 121 dipendenti di imprese non concessionarie, n° 101 ex art. 17 e n° 468 dipendenti di imprese di servizi complementari ed accessori), al contestuale inserimento di n° 4.078 abilitazioni nel suaccennato software gestionale ed al rilascio di n° 3.359 ratifiche, corrispondenti all'82,36% delle abilitazioni inserite.

Tali presupposti hanno consentito all'Autorità Portuale di raggiungere l'obiettivo di avviare l'emanazione dei libretti individuali dei singoli lavoratori a partire dal 2010.

Sempre nel corso del 2009, infine, stante la necessità di contribuire concretamente a sostegno di quei lavoratori che, per effetto della grave crisi economica congiunturale iniziata sin dal novembre precedente, hanno subito una sospensione dal lavoro o siano comunque stati temporaneamente posti al di fuori del ciclo produttivo, e con la finalità di mantenerli legati al sistema portuale provvedendo ad incrementarne la professionalità per un loro maggior proficuo impiego a crisi superata, l'Autorità Portuale ha inteso stanziare un apposito fondo destinato alla formazione ed all'aggiornamento professionali.

Con questa filosofia, a partire dalla seconda metà del mese di giugno 2009, sono stati organizzati e svolti complessivamente 13 corsi di formazione (pari a complessive 11.132 ore tra moduli teorico e pratico) che hanno coinvolto 73 dipendenti di imprese ex artt. 16 e 17 Legge 84/94 ed agenzie marittime; contestualmente, si sono perfezionati i corsi specificatamente dedicati agli RLS, RSPP, preposti e dirigenti di impresa ed inerenti gli impegni assunti attraverso il più volte ricordato "protocollo di intesa per interventi in materia di sicurezza sul lavoro" del febbraio 2008.

**Le entrate conseguenti allo svolgimento di attività portuali da parte di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/1994, possono essere classificate nei termini seguenti:**

- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate ai sensi delle Ordinanze nn° 73/1999 e 74/1999;
- entrate derivanti dalle autorizzazioni concesse alle imprese autorizzate a fornire servizi portuali ai sensi del combinato disposto tra l'Ordinanza n° 248/2006 e l'Ordinanza n° 308/2009;
- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali in regime di autoproduzione.

A queste voci vanno aggiunte:

- le entrate derivanti dai soggetti autorizzati ad operare in porto ai sensi dell'Ordinanza n° 331/2009 (in applicazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione);
- le entrate derivanti dalle persone iscritte nei Registri di cui alle Ordinanze n° 329/2009 e n° 330/2009;
- le entrate derivanti dalle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n° 82/1999;
- l'entrata derivante dal canone per l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- le entrate derivanti dal canone per la concessione a fornire i c.d. servizi di interesse generale (art. 6, comma 1, lett. c) della Legge 84/1994).

Complessivamente la situazione relativa all'anno 2009 è riassunta come segue:

**1. Imprese (n. 25)**

Canone fisso	25 x € 2.582,00	€ 64.550,00
Canone variabile		€ 696.682,19

**2. Società/ditte fornitrici di servizi portuali (n. 22)**

Canone fisso	22 x € 2.582,00	€ 56.804,00
--------------	-----------------	-------------

**3. Autoproduzione**

Canone complessivo		€ 10.637,52
--------------------	--	-------------



**4. Iscritti art. 68 cod. nav. (n. 99) dei quali n. 3 iscritti sono esenti dal rinnovo annuale**

Canone rinnovi	88 x € 129,11	€ 11.361,68
Nuove iscrizioni	8 x € 258,23	€ 2.065,84

**5. Nuove iscrizioni nei registri ordinanze n° 330 (n. 221) e n° 329 (n. 37)**

Contributo Ord. 330	221 x € 20,00	€ 4.420,00
Contributo Ord. 329	37 x € 20,00	€ 740,00

6.

**7. Ditte autorizzate a svolgere attività collaterali (n. 8 complessive)**

Canone rinnovi	8 x € 129,11	€ 1.032,88
----------------	--------------	------------

**8. Impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17, comma 2, Legge 84/1994**

Canone annuo		€ 2.582,00
--------------	--	------------

**9. Imprese concessionarie a fornire servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) della Legge 84/1994**

Canone annuo	1 x € 2.582,28	€ 2.582,28
Canone annuo	1 x € 2.600,00	€ 2.600,00
Canone annuo	2 x € 3.000,00	€ 6.000,00

Complessivamente le entrate derivanti da quanto sopra illustrato ammontano ad **€ 862.058,39**.

Per quanto attiene all'affidamento e controllo sulle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge n° 84/1994, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), stessa Legge, l'attività dell'Area Lavoro Portuale è stata rivolta, soprattutto, ai procedimenti di rinnovo delle concessioni dei servizi di “raccolta, stoccaggio, smaltimento di liquami, acque di lavaggio e di sentina nonché dalle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel Porto di Venezia”, “raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi nel Porto di Venezia” e di “pulizia e

disinquinamento degli specchi acquei portuali”; in aggiunta a ciò, si è pure concluso il processo di adeguamento tariffario relativamente ai servizi di “raccolta, stoccaggio, smaltimento di liquami, acque di lavaggio e di sentina nonché dalle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel Porto di Venezia” e “raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi nel Porto di Venezia” avviato nel 2008 in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n° 182/2003.

In dettaglio, per quanto concerne i servizi di “raccolta, stoccaggio, smaltimento di liquami, acque di lavaggio e di sentina nonché dalle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel Porto di Venezia” e “raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi nel Porto di Venezia” sono state emanate le Ordinanze n° 296 e 297 del 19 febbraio 2009 che, in maniera armonica con quanto previsto dalle precedenti Ordinanze n° 275/2008 e 276/2008, hanno introdotto una quota fissa destinata alle navi che fruiscono di una esenzione all’obbligo di conferimento dei rifiuti, quota destinata a parziale copertura degli oneri di gestione dell’impianto portuale di raccolta dei rifiuti ai sensi dell’art. 8 del citato D.Lgs. n° 182/2003.

Entrambi i servizi, giunti a scadenza nel corso dell’anno, sono stati fatti confluire all’interno di un unico bando di gara a procedura aperta, emanato in data 28 ottobre 2009, e riguardante la finanza di progetto ex art. 153, commi 1-14, del D.lgs 163/2006 per l’affidamento della concessione di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, costruzione e gestione funzionale ed economica di un impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs n° 182/2003.

Per quanto concerne invece la concessione del servizio di “pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali”, pure in scadenza nel 2009, una volta conclusosi positivamente il procedimento di selezione ad evidenza pubblica avviato con apposito bando di gara del 21 settembre 2009, è stata emanata l’Ordinanza n° 325 del 31 dicembre 2009, riguardante il rilascio di una nuova concessione per il triennio 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2012.

## **Area affari Generali**

Sono affidati all'Area Affari Legali in particolare i seguenti compiti:

- Gestione del contenzioso con il personale, con concessionari e con altri soggetti, con rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- Attività di supporto giuridico a tutte le strutture dell'Ente;
- Rapporti con i professionisti esterni;
- Gestione del flusso informativo interno in materia legale;
- Studi e pareri legali;
- Predisposizione atti normativi quali regolamenti/ordinanze/decreti
- Attività di Ufficiale Rogante nelle Aste Pubbliche e negli Atti Pubblici in genere;
- Gestione delle polizze assicurative dell'Ente.

Nel corso dell'anno 2009 l'Area Affari Legali è stata interessata da varie questioni in materia civile, amministrativa ed assicurativa.

## **ASSICURAZIONI**

In campo assicurativo, si è dato corso alla procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi ai seguenti lotti: 1) Polizza All Risk; 2) Polizza RCT/O; 3) Polizza Infortuni Cumulativa; 4) Polizza Difesa Legale.

I primi tre lotti sono stati affidati ad Assicurazioni Generali S.p.A., mentre nessuna offerta è stata presentata per il ramo Difesa Legale, considerata troppo onerosa a causa dei numerosi sinistri.

Tale servizio è di durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

Si precisa che, oltre alle polizze sopra menzionate, rimangono accese la polizza furto portavalori, RC Patrimoniale colpa lieve, vita dirigenti, RC auto e motoscafo.

Si dà atto, infine, che nel corso dell'esercizio in esame sono stati aperti n. 9 sinistri, di cui: n. 4 RC auto, n. 4 RCT/O e n. 1 All Risks.

Di detti sinistri sono stati liquidati a favore dell'APV un RC auto per € 1.818,00 e l'All Risks per € 6.630,00 (di cui € 5.000,00 di franchigia).

## **IL CONTENZIOSO LEGALE**

Per quanto riguarda il contenzioso amministrativo e civile, si segnalano, tra le varie cause seguite dall'Area Legale, gli esiti delle seguenti vertenze in ambito: **A) amministrativo e B) civile**

### **A) AMMINISTRATIVO**

Si rileva che, con ricorso notificato il 05.11.08, APV conveniva il Comune di Venezia avanti il Tar Veneto, chiedendo l'annullamento - previa sospensione - della deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 70 del 16.06.08 avente ad oggetto l'approvazione del "Piano particolareggiato Area ex Alcoa" nonché di qualsivoglia atto ad essa antecedente, conseguente e connesso ed in particolare la delibera della giunta Comunale n. 124/2005 di adozione del Piano suindicato. In sintesi, APV deduceva che il Comune di Venezia ha disciplinato unilateralmente le aree su menzionate senza coinvolgere l'Ente ricorrente, pur trattandosi di aree rientranti nell'ambito portuale che soggiacciono ex lege 84/94 alla disciplina del Piano Regolatore Portuale. Il giudizio è in corso.

### **B) CIVILE**

Nel corso dell'esercizio in esame, si segnala la definizione di un contenzioso avviato avanti il Tribunale del Lavoro di Venezia dall'Autorità Portuale nei confronti di un ex Presidente APV, per sentir accogliere la domanda avente ad oggetto la restituzione delle somme erroneamente percepite dallo stesso come integrazione dell'indennità di carica, così come prevista dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 10.07.1997.

Nello specifico, nell'anno 2004 l'Ente aveva provveduto alla corresponsione a favore dell'ex Presidente di € 78.430,92 a titolo di integrazione dell'indennità di carica, calcolata

ricomprendendo nella somma utilizzata alla base del calcolo (trattamento economico del Segretario Generale) anche i ratei di TFR spettanti al Segretario stesso.

Successivamente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con determinazione del 07.06.2004 aveva chiarito che nella somma da prendere a base per il calcolo di detta indennità di carica a favore dei Presidenti delle Autorità Portuali non doveva essere incluso il TFR spettante al Segretario Generale.

Contestualmente, il Ministero aveva altresì invitato le Autorità Portuali a voler tenere conto di tali indicazioni nel calcolo delle indennità da corrispondere ai propri Presidenti e a voler procedere al recupero delle eventuali somme erogate in difformità della interpretazione resa dall'Avvocatura Generale con nota n. 51975 del 08.04.2004.

In tal senso provvedeva dunque APV, invitando l'ex Presidente alla restituzione delle somme indebitamente percepite, risultanti dalla differenza tra l'indennità effettivamente corrisposta e quella che l'Ente avrebbe dovuto corrispondere senza inclusione nel trattamento economico del Segretario Generale (che, come detto, rappresenta il dato base per il conteggio dell'indennità di carica) dei ratei del TFR maturati.

A fronte del diniego opposto dall'ex Presidente, l'Ente promuoveva il contenzioso di cui all'oggetto, affidando la propria rappresentanza in giudizio ad un avvocato del libero foro di Venezia.

Detto contenzioso è stato deciso nel 2009 con sentenza di rigetto del Tribunale di Venezia.

Sempre nel corso dell'esercizio in esame è stato definito transattivamente un contenzioso promosso da una società aggiudicataria di un appalto bandito dall'APV ed avente ad oggetto lavori di straordinaria manutenzione della banchina Ligabue e di un tratto di sponda adiacente il canale di S. Chiara. L'attrice, nell'adire la via giudiziaria aveva chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di € 88.564,59 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) a titolo di maggior dovuto per nuovi e variati lavori non previsti nel progetto iniziale, resisi necessari in corso d'opera. L'Ente, da parte sua, nel costituirsi in giudizio, aveva chiesta il rigetto delle domande attoree. Come sopra evidenziato, la questione è stata definita con atto di transazione con cui APV ha riconosciuto all'attrice la somma di € 36.000,00 + IVA a stralcio di ogni suo avere relativo ai lavori di

straordinaria manutenzione di cui sopra. La ditta appaltatrice, da parte sua, ha rinunciato all'azione legale avviata avanti il Tribunale veneziano.

Ancora, si segnala la questione relativa alla piattaforma provvisoria per la lavorazione ed i trattamenti di fanghi provenienti dall'escavo dei canali portuali di Venezia. In relazione al procedimento intrapreso per risolvere il problema relativo alla lavorazione ed al trattamento dei fanghi provenienti dallo scavo dei canali portuali di Venezia, una Società adduceva il preteso inadempimento da parte di APV agli impegni assunti nei propri confronti e richiedeva il risarcimento dei danni, a vario titolo, per le spese asseritamente sostenute, quantificate nella somma di € 3.042.727,00. L'Ente replicava alla predetta società respingendo le richieste economiche avanzate sostenendo, in sintesi, che l'APV non aveva assunto alcun obbligo giuridicamente vincolante nei confronti della società richiedente, attesa la natura di programma di massima che rivestivano gli accordi presi nel 2001. Con atto di citazione notificato nel corso dell'esercizio in esame una società conveniva in giudizio APV, per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'asserito inadempimento dell'accordo di programma; in particolare, essa chiedeva: € 937.400,00 per spese ed onorari sostenuti, € 2.100.000,00 per mancata utilizzazione del bene destinato ad ospitare l'impianto di stoccaggio da realizzare, € 5.327.000,00 per mancato guadagno; in via subordinata chiedeva, previo accertamento della responsabilità precontrattuale della convenuta per aver abbandonato le trattative, la condanna al risarcimento di € 937.400,00 per spese ed oneri sostenuti e di € 2.100.000,00 per mancata utilizzazione del bene destinato ad ospitare l'impianto. L'Autorità Portuale di Venezia si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle istanze attoree. La causa vedrà udienza di precisazione delle conclusioni nel 2010.

Di particolare rilevanza economica è stata altresì la definizione di una causa avviata dall'Ente nel 2003 contro un'importante compagnia assicuratrice. Nello specifico, a seguito del fallimento di una società appaltatrice dei lavori d'escavo degli accosti antistanti la banchina Liguria al Porto Commerciale di Marghera, l'Autorità Portuale di Venezia chiedeva l'escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'inadempimento da parte della società fallita degli obblighi assunti ex contractu nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento, per un importo pari a euro **255.488,13**.

A fronte del mancato pagamento da parte dell'Istituto fideiussore, l'Ente con atto notificato il 06.08.2003 conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Venezia la compagnia assicurativa, chiedendo la condanna della stessa - nella sua veste di fideiussore - ad indennizzare parte attrice della somma predetta.

Il giudizio è stato deciso con sentenza del 2009 con cui la convenuta è stata condannata al pagamento di € 234.407,68 oltre interessi e rifusione delle spese di lite.

Infine, si segnala la conclusione del processo d'appello promosso da un'impresa appaltatrice avverso la sentenza con cui il Giudice di *prime cure* aveva rigettato la richiesta di condanna di APV al pagamento della somma pari ad € 82.497,94 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) a titolo di maggior compenso richiesto mediante l'iscrizione di riserve nel registro di contabilità. La Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 2009 ha confermato *in toto* la pronuncia di primo grado.

## FALLIMENTI

Tra le varie procedure fallimentari pendenti si segnala l'insinuazione al passivo del fallimento di una società cui l'APV aveva concesso l'occupazione di mq 2738 contigua alla Via dei Sali, uno specchio acqueo di complessivi 1105 mq ubicato lungo la scarpata nord del Bacino Molo A e un'ulteriore area di mq 762 confinante con la banchina Friuli ma che per anni, una volta scaduta la concessione, aveva continuato ad occupare abusivamente il sedime demaniale. Inoltre l'APV si è dovuta far carico dei costi necessari per lo smantellamento ed il trasporto in altra sede del deposito costiero non avendovi provveduto l'ex concessionario alla scadenza delle concessioni, come invece prevedono espressamente tali titoli, in conformità alle previsioni dell'art. 49, 1 comma del Cod. Nav. Per quanto sopra APV ha fatto istanza al GD per l'ammissione al passivo fallimentare del suo credito complessivo di € 225.713,29, di cui € 1.751,00 da ammettersi in prededuzione in quanto debito della massa fallimentare, richiesta che è stata accolta dal GD. Il fallimento è in corso: in data 02.04.08 il G.D. ha dichiarato esecutivo lo stato passivo accogliendo la domanda dell'Ente in prededuzione per € 1.751,00 e per € 630,00 mensili, in chirografo per € 222.520,02.

Si segnala altresì che nel corso dell'esercizio in esame una società - cui l'APV ha concesso l'occupazione di un'area demaniale ubicata lungo la sponda occidentale del canale Malamocco-Marghera nonché uno specchio acqueo di circa 7859 mq. - proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo a norma dell'art. 160 del R.D. n. 267/1942.

Tale proposta prevede il pagamento dei creditori nelle seguenti percentuali: 1) creditori privilegiati: 100%; 2) creditori chirografari: 27%.

APV è stata ammessa nella procedura in oggetto in qualità di creditrice privilegiata.

Ad oggi l'Ente ha comunque già escusso - dalla compagnia assicuratrice che aveva prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società di cui trattasi - la somma di € 78.047,25 per canoni fino al 19.05.09.

Si dà altresì atto che è attualmente in fase di perfezionamento la procedura di acquisizione della darsena da parte di APV. In conseguenza di detta operazione conseguono a carico della società ulteriori oneri economici di maggior canone già quantificati da APV in € 53.705,78 al 30.11.09.

La descritta procedura concorsuale verrà definita nel 2010.

## **CONTENZIOSO A MEZZO LEGALE INTERNO**

Si segnala un contenzioso, tutt'oggi pendente, gestito dal legale interno all'Ente e relativo alla causa promossa da una società con la quale l'Ente ha avuto in corso un contratto d'appalto per i lavori di escavo a quota m. - 9.50 s.l.m.m. del Canale Vittorio Emanuele II nel tratto che va dal bacino di evoluzione n.1 alla "Darsena Petroven" e lo scavo a quota - 9.00 s.l.m.m. dello specchio acqueo della "Darsena Petroven". La società appaltatrice ha convenuto in giudizio l'Autorità Portuale chiedendone la condanna al pagamento della la somma di € **823.141,86**, oltre gli interessi e rivalutazione, lamentando che nel corso dell'esecuzione dei lavori da un lato avrebbe dovuto far fronte ad imprevedibili evenienze incidenti sul crono-programma dei lavori, dall'altro avrebbe dovuto modificare il ciclo operativo di scavo, adattandolo alle esigenze della Stazione Appaltante, comportando questi accadimenti pretesi maggiori costi non preventivabili in sede di offerta. La causa è pendente e vedrà udienza di precisazione delle conclusioni nel 2010.